

Trib. Perugia, 14 luglio 2017, n. 1214. Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – Responsabilità della Banca – Sussistenza – Risarcimento danno patrimoniale e morale – Ammissibilità.

L'illegittima segnalazione ad opera della Banca alla Centrale Rischi, in assenza dei requisiti, costituisce fonte di responsabilità con diritto dell'attore al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale subito. L'iscrizione al Centrale di Allarme Interbancaria determina, infatti, un danno morale da immagine e da reputazione, essendo il nome del cittadino segnalato associato alla figura del "cattivo pagatore", e dal quale deriva la perdita di potere economico che costituisce un indubbio danno patrimoniale che il soggetto "segnalato" subisce, essendo privato delle risorse economiche che, nel caso di specie, risultano necessarie allo svolgimento della propria attività economica.

Trib. Perugia, 6 marzo 2014, n. 1127. Risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi – Esclusione – Responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'istituto di credito – Insussistenza – Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede – Esclusione

Ai fini del risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi, grava sull'attore l'onere di dimostrare tale illegittimità, nonché fornire la prova del danno subito e della sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e la segnalazione compiuta dalla Banca. Allo stesso modo, affinché possa configurarsi una responsabilità della Banca, ex art. 2049 c.c., parte attrice ha l'onere di fornire la prova del fatto illecito, doloso o colposo, commesso dal dipendente. Infine, qualora l'attore intenda invocare una responsabilità precontrattuale della Banca per ingiustificato recesso dalle trattative, dovrà dimostrare che le stesse avessero raggiunto un livello di sviluppo tale da ingenerare un giustificato affidamento, con interruzione senza giustificato motivo e conseguente violazione, da parte dell'altro contraente, delle regole di correttezza e buona fede. Il Tribunale di Perugia, nel caso de quo, ha rigettato, pertanto, tutte le domande attoree, non avendo la parte adempito all'onere probatorio posto a suo carico.

Trib. Terni, n. 96 del 2011. Erronea iscrizione di nominativo in archivio informatico della Centrale interbancaria dei soggetti segnalati come protestati – Azione risarcitoria – Ammissibilità – Determinazione del danno in via equitativa

L'illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell'archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l'iscritto della facoltà di utilizzare assegni bancari, espone l'ente responsabile dell'errore all'obbligo di risarcimento del danno. Il Tribunale di Terni, pertanto, tenuto conto dell'attività svolta dall'attore (titolare di ditta individuale di amministrazioni condominiali) ha disposto che, nel caso di specie, l'azione risarcitoria si giustifichi in virtù dell'illegittima privazione di uno degli strumenti (utilizzo di assegni bancari) mediante i quali si esprime l'autonomia negoziale di un soggetto giuridico. Pertanto, accertata l'esistenza di un danno in termini di perdita di credibilità, affidamento e chance di lavoro, il Tribunale ha condannato l'ente responsabile al risarcimento, determinando l'ammontare del danno in via equitativa.

Trib. Perugia, 18 gennaio 2011, n. 72. Erronea segnalazione alla centrale rischi nella categoria di censimento «garanzie ricevute» – Responsabilità ex art. 2050 c.c. dell'istituto segnalante – Astratta configurabilità del danno patrimoniale – Insussistenza del danno da lesione dell'immagine e della reputazione economica – Insussistenza del danno esistenziale da illegittima sospensione del servizio telefonico

L'istituto di credito che abbia commesso un errore nella segnalazione del nominativo di un soggetto nella sezione «garanzie prestate», presso la Centrale Rischi, è astrattamente responsabile ex art. 2050 c.c., costituendo tale segnalazione un'ipotesi di illegittimo trattamento di dati personali ex artt. 4, lett. a, e 15 d.lg. n. 196 del 2003. Ciò nonostante, da tale illegittimo inserimento non deriva alcun danno né alla reputazione economica né all'immagine del segnalato, in quanto non si genera alcuna presunzione di scarso affidamento e scarsa solvibilità dello stesso. Grava, quindi, sull'attore-segnalato l'onere di dimostrare la sussistenza di danni economici, non essendo sufficiente a tal fine addurre il mancato conseguimento di finanziamenti che, di per sé, non rientra in tale tipologia di pregiudizio. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda risarcitoria a causa dell'inadempimento dell'onere probatorio posto a carico dell'attore.

Trib. Perugia, 19 ottobre 2009, n. 1506. Risarcimento danni da illegittima segnalazione alla centrale rischi – Principio di apparenza del diritto – Tutela del legittimo affidamento – Responsabilità aggravata per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.

Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi avanzata da un soggetto che sosteneva di non aver stipulato il contratto di finanziamento relativo all'acquisto di una automobile e per il mancato adempimento del quale, appunto, il suo nominativo era stato iscritto nella centrale rischi. Anche se la CTU grafologica disposta nel corso del giudizio concludeva nel senso della non autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, il giudice ha ravvisato l'esistenza di circostanze fattuali tali da ritenere il contratto di finanziamento imputabile alla parte attrice. In particolare, il fatto che comunque la vettura era stata acquistata dalla attrice, che a lei risultava intestata al PRA e che dalla stessa era stata rivenduta ad un terzo e che il contratto di finanziamento era stato, in realtà, sottoscritto dal coniuge a nome della stessa previa consegna di una copia del documento di identità della medesima, hanno indotto il Tribunale a ritenere il contratto di finanziamento imputabile alla attrice valorizzando il principio di apparenza del diritto e il legittimo affidamento della controparte. A tale conclusione il giudice è potuto pervenire ricordando che per il contratto di finanziamento non è richiesta la forma scritta ad substantiam e quindi la conclusione dello stesso può anche prescindere dalla sottoscrizione. Nel rigettare la domanda di risarcimento danni, il Tribunale ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di giudizio non accogliendo, però, la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dai convenuti ex art. 96 c.p.c. Pur presentando la lite aspetti di evidente temerarietà, i convenuti non hanno, secondo il giudice, fornito la prova di un ulteriore danno subito non coperto dalla refusione delle spese legali.